

Prot. n. 734

**RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 3 aprile 2020
DELIBERA n. 111/2020**

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, nella riunione del 3 aprile 2020,

preso atto che, in materia di pubblicazione delle sanzioni disciplinari agli iscritti (ex art. 50 e seguenti legge 3.2.1963 n.69) non risultano norme o disposizioni dettagliate emanate dal Consiglio Nazionale;

preso atto delle indicazioni suggerite dalla pronuncia del Garante della privacy del 29 marzo 2001 (“Ordini professionali – Sospensione di un avvocato e pubblicità della notizia”: “E’ soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato anche attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’opportunità o meno di tale pubblicazione e dall’obbligo comunque di riportare dati esatti e completi”);

rilevato che il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 27 agosto 2018, ha incaricato Antonio Scuglia di presentare una bozza di Linee guida ritenendo di non dover più pubblicare sanzioni disciplinari comminate dal CDT ancora non definitive sospendendo quindi la pubblicazione fino all’esito del ricorso al Consiglio Nazionale o allo scadere dei termini di presentazione dello stesso se non presentato;

viste le linee guida per la pubblicazione delle sanzioni disciplinari sul sito internet messe a punto da Antonio Scuglia nel settembre 2018 e approvate dal Consiglio del 5 ottobre 2018;

vista la delibera con la quale il Consiglio del 5 ottobre 2018 ha approvato la bozza di cui al punto precedente;

vista la necessità di verificare gli effetti della delibera stessa, riaggiornandone la casistica;

vista l’approvazione in data 10 gennaio 2020 del nuovo regolamento del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana

DELIBERA

che la pubblicazione di un estratto delle delibere riguardanti le sanzioni disciplinari definitive avvenga nella sezione Attività dell’area Consiglio di disciplina del sito internet dell’Ordine secondo le seguenti modalità:

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- Avvertimento scritto, viene stabilita la durata della pubblicazione per un periodo di 6 mesi;
- Censura, viene stabilita la durata della pubblicazione per un periodo di 1 anno;
- Sospensione, viene stabilita la durata della pubblicazione per un periodo di 2 anni;
- Radiazione, non viene stabilito alcun periodo massimo di durata della pubblicazione poiché la conoscibilità di questa sanzione è doverosa quantomeno sino al momento dell'eventuale reinscrizione del giornalista.

Firenze, lì 3 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bartoli

